

Si realizza il *reato di riciclaggio* per l'*Amministratore di fatto* di una *Società* che *conferisce il denaro* – proveniente da reato – in una *Società terza* attraverso un *aumento di capitale*.

Con la **Sentenza 976** la *Corte di Cassazione* ribadisce, così, la condanna per il reato previsto dall'**art.648bis** per la somma realizzata attraverso un'azione illecita. Per il *Giudice territoriale* non sussisteva la prova che il *Soggetto* avesse partecipato al reato presupposto, **questa circostanza gli avrebbe evitato l'accusa di riciclaggio**, ma i *Giudici di Cassazione* rammentano che il *criterio temporale* (generalmente utilizzato per la distinzione tra colui che ha commesso il reato e colui che ne ricicla i proventi, **non è risolutivo**, così come il tentativo di derubricare il reato di *riciclaggio* in quello di *ricettazione*.

Infatti, secondo la *Corte di Cassazione*, il trasferimento di denaro acquisisce la finalità di ripulire lo stesso dalla provenienza illecita. Scopo ottenuto attraverso un'operazione *formalmente legittima* e dunque non sospetta: *il conferimento di denaro ad una Società terza, al di fuori di ogni palese collegamento e di ogni possibile giustificazione, nella forma di un aumento di capitale*. Tutto questo a favore di una Società cessata definitivamente dopo qualche mese dal versamento.